

**CORTE DI CASSAZIONE**

**SENTENZA 11- 03 - 2014 N° 11796**

**Reati fallimentari – bancarotta fraudolenta documentale – obbligo di deposito delle scritture contabili – deposito in copia**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4-11-2011 la Corte d'Appello di Messina, confermando quella del Gup Tribunale della stessa sede in data 6-11-2009, riconosceva la responsabilità di Fabio DE CARLI, quale liquidatore della T-Link srl, dichiarata fallita il 28-2-2007, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, avendo sottratto o distrutto le scritture contabili con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

1.1 La corte territoriale riteneva non decisivo che le scritture fossero state depositate in copia presso la sezione fallimentare del tribunale di Milano, che aveva poi trasmesso gli atti per competenza a quello di Messina, in quanto la produzione era stata parziale e inidonea alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, e comunque, essendo in copia, era priva di valore legale. Era esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 220 legge fall., nella forma colposa, in quanto la condotta era stata finalizzata a favorire la Sinergie spa, come dimostrato dal fatto che De Carli aveva omesso per lungo tempo di fornire alcuna motivazione in merito alla documentazione contabile, infine prodotta in originale, nel giudizio di primo grado, tramite la sua difesa.

1.2 L'attenuante del danno di speciale tenuità non era riconosciuta reputandosi la rilevanza del danno conseguente al comportamento contestato in relazione agli interessi dei creditori della società.

2. Ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore con tre motivi.

3. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato. Premesso che era pacifico che De Carli non avesse depositato nei termini al curatore le scritture contabili in originale, risultava però *per tabulas* e testimonialmente che la copia della principale documentazione contabile (atto costitutivo, statuto, libri matricola, registri dei beni ammortizzabili, elenco dei debiti scaduti e non pagati e dei crediti, estratto dell'ultimo esercizio del libro inventari) era sempre stata nella disponibilità del fallimento in quanto depositata al tribunale di Milano. Essa non era parziale, in quanto -consentendo di individuare l'unico creditore, la Telecom, e l'unico debitore, la Sinergie- permetteva la ricostruzione del movimento degli affari, mentre l'affermazione che non avesse valore legale essendo in copia era contraddetta in diritto dal principio secondo cui nel procedimento civile -quale quello fallimentare- le copie dei documenti fanno fede salvo che ne sia contestata la conformità agli originali, il che non era nella specie avvenuto. Inoltre la corte territoriale non aveva accertato se la condotta rientrasse, sotto il profilo oggettivo, nella previsione dell'art. 216, 217 o 220 legge fall..

4. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in punto sussistenza dell'elemento psicologico avendo la stessa corte d'appello svalutato il fine del De Carli di occultare la distrazione in suo favore della somma di € 5000, mentre il fine di favorire il debitore Sinergie spa era da escludere in quanto quest'ultimo risultava dall'elenco dei debitori

già depositato in copia al tribunale di Milano e il relativo credito della società poi fallita era riportato anche nel bilancio 2005.

5. Il terzo motivo censura di vizio motivazionale il mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità avendo la corte di Messina omesso in toto l'esame del relativo motivo di appello e comunque mancando i requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 legge fall., ed essendo limitata l'entità del passivo, esclusivamente chirografario e pari a 230 mila euro, tra l'altro preesistente e non aggravato dall'attività di liquidatore del prevenuto, durata poco più di un anno.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso merita rigetto.
2. La prima questione da affrontare è se il deposito in copia delle scritture contabili nella procedura fallimentare, nella specie dinanzi alla sezione fallimentare del tribunale di Milano, adita dal creditore TIM spa per la dichiarazione di fallimento della T-Link, sia sufficiente ad evitare l'addebito di sottrazione delle stesse.
3. La corte territoriale ha già risolto la questione, con argomentazioni che si sottraggono alle censure dedotte con il primo motivo, ineccepibilmente osservando che il deposito delle scritture in copia non soddisfa il relativo obbligo che incombe all'amministratore e al liquidatore della società fallita per l'ovvia ragione che le copie sono prive di qualunque sostanziale valore legale, in assenza di prova della loro conformità all'originale.
4. Né è possibile avallare l'assunto del ricorrente secondo cui la produzione in copia della contabilità in sede fallimentare sarebbe sufficiente in virtù del principio per il quale nel procedimento civile la produzione di documenti in copia tiene luogo dell'originale se non ne è contestata la conformità. Invero tale principio, relativo al procedimento civile che ha carattere contenzioso essendo connotato dall'esercizio della pretesa dell'attore nei confronti del convenuto, non si attaglia al procedimento per la dichiarazione di fallimento che prevede la convocazione in camera di consiglio del debitore e dei creditori istanti, oltre eventualmente all'intervento del PM che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, nel quale il deposito delle scritture contabili da parte dell'imprenditore che abbia chiesto il proprio fallimento (art. 14 legge fall.) o che ne sia stato richiesto con decreto del tribunale (art. 15 legge fall.), costituisce un obbligo del fallendo avente ad oggetto il deposito degli originali, non surrogabile da quello di semplici copie.
5. Per di più nella specie, come pure evidenziato dai giudici di merito, le scritture contabili che De Carli aveva fatto pervenire tramite un legale alla sezione fallimentare del tribunale di Milano, erano anche incomplete, secondo quanto rilevato dal curatore.

6. Incompletezza confermata dalla stessa elencazione fornita nel ricorso. Tale elencazione non comprende infatti, come emerge ad una semplice lettura, una serie di scritture quali il libro giornale, il libro dei profitti e delle perdite e il libro soci, come pure gli originali delle fatture ricevute e le copie di quelle spedite, la cui obbligatorietà è prevista dagli artt. 2214 e 2421 cod. civ., mentre del libro degli inventari è indicato nell'elenco soltanto l'estratto dell'ultimo esercizio.
7. In detto elenco, poi, è menzionato un documento, e cioè l'elenco dei debitori e dei creditori, che non è per contro indicato tra le scritture che l'avv. Cristina Martinez aveva riferito -come risulta dalla sentenza di primo grado- di aver depositato, per conto del difensore del De Carli, presso il tribunale milanese, con la conseguenza della mera assertività dell'assunto secondo cui sarebbe stata possibile l'individuazione dei debiti scaduti e non pagati e dei crediti (rispettivamente verso la Tim spa e verso la Sinergie spa). Senza contare che la possibilità di ricostruzione del movimento degli affari non escluderebbe comunque la sussistenza del reato, non costituendo la relativa impossibilità evento del reato di bancarotta documentale nell'ipotesi, contestata al De Carli, di sottrazione delle scritture (Cass. 43/1986).
8. La censura di mancata verifica della qualificabilità della condotta, sotto il profilo oggettivo, ai sensi degli artt. 216, 217 o 220 legge fall., pure oggetto del primo motivo, è, oltre che generica, superata da quanto si osserverà trattando le questioni relative all'elemento psicologico.
9. Tali questioni, oggetto del secondo motivo, attengono da un lato alla svalutazione da parte dello stesso giudice di secondo grado del fine del De Carli di occultare la distrazione in suo favore della somma di € 5000, dall'altro all'asserita impossibilità di ravvisare il fine di favorire il debitore Sinergie spa, in quanto incluso nell'elenco dei debitori già depositato in copia al tribunale di Milano.
10. Orbene, mentre deve effettivamente darsi atto della difficoltà di ravvisare nella condotta la finalità di mascherare la distrazione della non rilevante somma di cui sopra, va ricordato che il mancato deposito da parte dell'avv. Martinez dell'elenco citato, da cui risulterebbe il debito della Sinergie verso la fallita, conferma il fine del De Carli di pregiudicare le ragioni dei creditori assicurando un ingiusto profitto alla stessa Sinergie attraverso la sottrazione delle scritture, peraltro certamente nella sua disponibilità dal momento che, oltre due anni dopo la dichiarazione di fallimento, a reato da tempo consumato, ne faceva produrre dal suo legale gli originali dinanzi al Gip, come risulta dalla sentenza di primo grado.
11. Il dolo specifico va quindi ravvisato, come ben espresso nella pronuncia di primo grado e ribadito in quella impugnata, nel fine di celare il rapporto di asservimento della T-Link alla Sinergie (il cui amministratore aveva tra l'altro avuto un ruolo nella scelta del De Carli quale liquidatore della T-Link), integrato dalla funzione della prima -per il resto mero guscio vuoto- di intrattenere rapporti commerciali esclusivi con la seconda (come

da libro giornale prodotto in primo grado dalla difesa insieme con gli altri originali delle scritture contabili) per trasferirle, senza esigerne il corrispettivo, i servizi di traffico telefonico forniti da TIM spa, che la Sinergie non poteva acquistare direttamente, determinando, per effetto di tale meccanismo, il maturare di un ingente credito della TIM rimasto non soddisfatto.


12. Resta da esaminare la censura di vizio motivazionale, di cui al terzo motivo, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Al riguardo in primo luogo va respinta al mittente la doglianza secondo la quale la corte di Messina avrebbe ommesso *in toto* l'esame del relativo motivo di appello, in secondo luogo va evidenziata l'irrilevanza dell'asserita carenza dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 legge fall.. In conclusione il giudice di secondo grado ha correttamente valutato come rilevante -e comunque di non speciale tenuità- il danno agli interessi dei creditori conseguente alla condotta contestata, in linea con la giurisprudenza di questa corte secondo la quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione non già -come prospettato dal ricorrente- all'entità del passivo, peraltro nella specie non minimale, ma al danno causato alla massa creditoria per effetto dell'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Cass. 19304/2013).
13. Segue al rigetto dell'impugnazione la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P. Q. M.**


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5-2-2014

Il consigliere est.



Il Presidente



<b>DEPOSITATA IN CANCELLERIA</b>	
addi	<b>11 MAR 2014</b>
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise	

